

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Giudice, in persona del dr. Tommaso Martucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. *omissis*/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 18/7/2018 e promosso da:

MUTUATARIO

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

PER L'ATTRICE:

“L'avv. omissis e l'avv. stab. omissis chiedono la revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie del 4.7.2016, con conseguente ammissione dei messi istruttori richiesti e, in difetto, precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione”, conclusioni di cui all'atto di citazione: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel Merito

ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di mutuo per i motivi esposti in narrativa,

ACCERTARE E DICHIARARE: l'anatocismo praticato sia nel periodo di ammortamento determinato dall'applicazione della c.d. “formula alla francese” si sugli interessi prodotti dalla rata scaduta in violazione dell'art. 1283 c.c..

ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di mutuo per violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 comma 2, 1322, 1346, 2697, e 1815 c.c.;

ACCERTARE E DICHIARARE: la vessatorietà delle clausole contrattuali che hanno determinato un effettivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo per i motivi esposti in narrativa;

ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva come indicato nelle perizie e dimostrato in narrativa,

ACCERTARE E DICHIARARE: la gratuità dei contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma

ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo ipotecario; e per l'effetto

■ *CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora, oltre spese di CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma;*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

■ **CONDANNARE:** *l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare, qualora venga di fatto accertato l'usura contrattuale e sopravvenuta mediante CTU;*

■ **CONDANNARE:** *il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di cui ci si dichiara antistatari.*

In Via Istruttoria

■ **DISPORRE:** *consulenza tecnico contabile al fine di:*

- *verificare la pattuizione ab origine dell'applicazione dell'interesse di mora sulla rata scaduta;*

- *determinare la pattuizione contrattuale del superamento del tasso soglia esaminando l'effettivo costo del credito; - determinare le somme indebitamente pagate tenendo conto delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente,*

- *nonché al fine di determinare la durata del rapporto, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari,*

- *con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione del tasso effettivo comprensivo di ogni commissione, spesa, competenze ed oneri;*

con riserva di meglio specificare i quesiti da sottoporre al consulente tecnico

■ **AMMETTERSI:** *prove per testi e per interpello sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio articolare capitoli di prova e indicare testi.*

Con riserva di articolare ulteriori eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, nonché nuove argomentazioni, precisazioni, modificazioni ed ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c."

PER LA CONVENUTA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE:

- *respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;*

IN VIA ISTRUTTORIA:

- *respingere tutte le istanze istruttorie formulate dal MUTUATARIO per le ragioni esposte in atti;*

- *nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di CTU avversaria, si chiede di sottoporre al nominando perito il seguente quesito:*

"Voglia il CTU, esaminata la documentazione che le parti potranno mettere a disposizione e che riterrà utile acquisire anche presso la Banca con il consenso della medesima: verificare se nell'ambito del contratto di mutuo oggetto di causa stipulato con la Banca siano stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia usura vigente al momento della stipula attenendosi alle Istruzioni della Banca D'Italia tempo per tempo vigenti ed ai chiarimenti dalla stessa emanati".

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 6/3/2014 il MUTUATARIO conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario *inter partes*, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d'interesse, con conseguente gratuità del mutuo e con condanna della banca al risarcimento dei danni.

La parte attrice esponeva:

- di aver stipulato in data 4/10/1999 con la convenuta il contratto di mutuo repertorio n. *omissis* per la somma di € 107.423,00 e che, nel corso del rapporto, la banca aveva apportato unilateralmente variazioni ai tassi di interesse, che erano stati applicati in misura eccedente le

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

pattuizioni e tale da superare la soglia antiusura, con conseguente nullità delle relative clausole ed eccepiva la compensazione dell'avverso credito residuo con il proprio credito derivante dai pagamenti indebitamente effettuati in favore della controparte.

La BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 20/11/2014, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse pretese.

La convenuta, premesso che il contratto di mutuo n. *omissis inter partes* stipulato per l'importo di € 107.423,04, da restituirsi mediante n. 240 rate mensili posticipate, aveva avuto regolare esecuzione con il pagamento delle rate da parte della mutuataria fino al 28/2/2014, eccepiva la generica esposizione dei fatti da parte dell'attore e, nel merito, contestava ogni addebito di usurarietà dei tassi d'interessi, eccependo la non applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 108/1996 agli interessi moratori e che, in ogni caso, i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, se singolarmente considerati, erano inferiori al tasso soglia antiusura, deducendo, altresì, la mancanza dei presupposti della c.d. usura soggettiva.

Esperiti gli incumbenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., l'attore, oltre a ribadire le difese svolte *in limine litis*, esponeva che nel contratto *inter partes* era stato previsto il piano di ammortamento c.d. alla francese, con conseguente applicazione dell'anatocismo in violazione di legge, mentre la convenuta, con la memoria con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., contestava la fondatezza delle avverse deduzioni sul piano di ammortamento.

In seguito, la convenuta, con il foglio di precisazione delle conclusioni, indicava la propria denominazione sociale in *omissis* ed all'udienza del 18/7/2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

E' priva di pregio l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.

La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dall'attore sono state individuate nella pattuizione di clausole nulle per violazione della disciplina antiusura e nelle consequenziali pretese attoree (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013).

Nel merito, con particolare riferimento alla *causa petendi*, il MUTUATARIO chiede la condanna della BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla ripetizione delle somme che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state indebitamente percepite in forza del mutuo *inter partes* a titolo di interessi applicati con tassi usurari e con illecita capitalizzazione, previo accertamento della nullità parziale ex art. 1815 c.c. del contratto.

Invero, il rapporto controverso trae origine dal contratto di mutuo ipotecario *inter partes* stipulato in data 4/10/1999, repertorio n. *omissis*, raccolta n. *omissis*, per la somma di lire 208.000.000, da restituirsi in n. 180 rate mensili posticipate a far tempo dal 4/11/1999, con la previsione del tasso d'interesse corrispettivo del 6% e del tasso d'interesse moratorio pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3 punti.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

Orbene, in relazione al rapporto di mutuo sopra indicato, la parte attrice ha eccepito la usurarietà dei tassi di interesse determinati *ab origine* dalla banca e da quest'ultima unilateralmente variati.

La doglianza è priva di pregio.

Rilevata la omessa precisazione delle variazioni contrattuali apportate dalla banca che la parte attrice ritiene per sé pregiudizievoli, si rileva che i tassi di interesse pattuiti *inter partes*, singolarmente analizzati, sono inferiori al c.d. tasso soglia antiusura, né può ritenersi meritevole di accoglimento la prospettazione attorea, secondo cui sarebbe necessario cumulare i tassi degli interessi corrispettivi e moratori.

Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso degli interessi moratori ed al criterio di determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Ciò posto, si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura"; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.

Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è *"plausibile l'assunto"* che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del *"principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione"* e la circostanza che *"il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge"* (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli *"interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo"*, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);

b) l'art. 644 c.p. statuisce il *"limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"* senza distinzioni tra tipologie di interessi;

i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina

l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in

Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che occorre verificare l'usurarietà anche degli interessi di mora, principio già in precedenza

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 5286 del 22/4/2000; Cass. n. 5324 del 4/4/2003).

Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora (T.E.MO.)", posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito.

Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).

Non vale in contrario richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: "*Considerato che: I. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;*

il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).

Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.

Corroborata l'orientamento sopra espresso al punto 4) dei “*Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Venendo al caso di specie, il tasso d'interesse corrispettivo previsti dal contratto controverso in misura pari al 6% è inferiore al tasso soglia antiusura vigente alla data di stipulazione del contratto, pari al 7,35%, pertanto si sottrae alle censure attoree.

Quanto al tasso d'interesse moratorio, a prescindere dalla sua conformità alla soglia d'usura, **la domanda attorea di ripetizione di indebito è priva di pregio, in mancanza di idonea allegazione e prova del pagamento, da parte dell'attrice, di somme a titolo di interessi moratori, né l'eventuale nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse moratorio estende i suoi effetti alla pattuizione relativa alla determinazione del tasso d'interesse corrispettivo.**

Invero, l'art.1815 cpv. c.c. sancisce l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario; quindi determina le conseguenze di tale nullità, statuendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc, nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante; l'art. 1815 cpv. c.c., in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art. 1419 cc), prevede, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art. 1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art. 1419 cpv cc e di cui all'art. 1339 cc, bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

Nondimeno, l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

In particolare, conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito, non è opinabile la diversità ontologica e funzionale tra interesse corrispettivo e moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del contratto ed il secondo il risarcimento per l'eventuale inadempimento del mutuatario, con conseguente autonomia delle pattuizioni relative ai due tipi di interesse.

Ne consegue che la clausola relativa alla determinazione del tasso d'interesse corrispettivo è valida ed efficace anche in caso di nullità della pattuizione relativa agli interessi di mora (cfr. Trib. Brescia n. 1857 del 15/6/2017).

E' pertanto infondata la pretesa restitutoria attorea con riferimento alle somme pagate a titolo di interessi corrispettivi.

Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, **difetta la prova a sostegno della fattispecie in parola, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé considerata, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento; infatti si ribadisce che deve essere fornita la prova, in base a conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari,**

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

anche appunto della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca.

E' parimenti infondata l'eccepita di nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alla previsione del piano di ammortamento, a prescindere dalla ammissibilità della eccezione e della relativa domanda, proposte per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c..

La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento previsto dal contratto, che è il c.d. sistema di ammortamento alla francese.

Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).

Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato.

Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018

periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015).

Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

Ne consegue l'infondatezza delle domande attoree di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, nonché delle pretese restitutorie e risarcitorie della parte attrice, strettamente connessa alle domande di accertamento.

Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.

Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 6/3/2014 dal MUTUATARIO avverso la BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore, contrariis reiectis*:

RIGETTA le domande proposte dal MUTUATARIO avverso la BANCA;

CONDANNA il MUTUATARIO al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.500.00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 21528 dell'8 novembre 2018
Così deciso in Roma, li 8/11/2018.

Il Giudice
dr. Tommaso Martucci

